

# COMUNE DI ROCCASCALEGNA

Provincia di Chieti

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI E DISPOSIZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI ED ORDINANZE COMUNALI



Il presente regolamento è stato adottato con delibera n. 9  
Del 27-03-2001 ed è entrato in vigore il \_\_\_\_\_ primo  
Giorno del mese successivo all'approvazione del Comitato Regionale di  
Controllo (art. 20, comma 3, statuto del Comune)  
Data \_\_\_\_\_  
Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Daniela Giancristofaro

## **ART. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle disposizioni di legge inerenti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità riferito alle stesse, per la violazione di disposizioni di regolamenti comunali ovvero di ordinanze comunali.

## **ART. 2**

### **Determinazione della misura della sanzione**

1. Per le violazioni a disposizioni di regolamenti comunali rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, si applicano le sanzioni pecuniarie previste nei regolamenti comunali vigenti.

2. Nel caso in cui un regolamento comunale non preveda la misura della sanzione amministrativa pecuniaria la stessa è stabilita nel minimo edittale di £ 25.171 (Euro 13) e nel limite massimo del decuplo del minimo in conformità a quanto prescritto dal comma 2 dell'art. 10 della L. N. 689/81.

3. Le stesse sanzioni saranno applicate nel caso di inosservanza a ordinanze comunali sempre che la legge disciplinante la materia oggetto dell'ordinanza medesima non preveda per il tipo di infrazione commessa, misure diverse.

## **ART. 3**

### **Pagamento in via breve**

1. A fronte della violazione delle disposizioni regolamentari e delle ordinanze comunali, all'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in Via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati dall'art. 2 del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge 689/81.

## **ART. 4**

### **Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'approvazione del Comitato Regionale di Controllo (art. 20, comma 3, Statuto del Comune).

2. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle violazioni alle norme dei regolamenti comunali sino ad eventuale ridefinizione della materia con legge.